

Sentenza: n. 94 del 11 aprile 2008

Materia: turismo

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articoli 5, 120, secondo comma, 117, quarto comma, 118 e 119 Costituzione

Ricorrente: Regione Veneto e Regione Lombardia

Oggetto: articolo 1, commi 251, 1227 e 1228 della legge 27 dicembre 2006, 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007)

Esito: infondatezza della questione sollevata per l'articolo 1, comma 251, illegittimità costituzionale parziale dell'articolo 1, commi 1227 e 1228.

Estensore nota: Caterina Orione

La sola Regione Veneto solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 251 (*Nuovi criteri di determinazione dei canoni demaniali per finalità turistico ricreative*) della legge finanziaria 2007, in quanto ritiene che tale disposizione dettando in modo diretto ed unilaterale i canoni senza alcuna previsione di un coinvolgimento delle Regioni, violi il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

Quanto all'articolo 1, comma 1228 (*Autorizzazione di spesa per incentivazione dell'offerta delle imprese turistico-ricettive e promozione turismo ecocompatibile*), impugnato anche dalla Regione Lombardia e con le stesse motivazioni, questo sarebbe posto in violazione della competenza esclusiva-residuale in materia di turismo, che proprio in quanto tale, impedisce allo Stato di stabilire un finanziamento a destinazione vincolata, ed altresì del principio di leale collaborazione, poiché la disposizione non prevede la preventiva intesa, ma solo un mero parere della Conferenza Stato Regioni per l'emanazione del decreto individuativo di criteri, procedure e modalità di attuazione. La regione Lombardia impugna altresì l'articolo 1, comma 1227 (*Autorizzazione di spesa a favore di interventi a sostegno del settore turismo*), poiché anche tale disposizione viola i parametri costituzionali invocati in precedenza.

L'Avvocatura dello Stato in merito alle prospettazioni di parte ricorrente, afferma, quanto alla violazione del principio di leale collaborazione, la non fondatezza costituzionale di un obbligo di procedure legislative per il rispetto di tale principio, quanto alla violazione della competenza esclusiva regionale in materia di turismo, la legittimità dell'intervento statale che ha l'obiettivo di condurre ad unità azioni di politica economica fondamentali per il settore, *riservando alle Regioni gli interventi sintonizzati sulla realtà produttiva locale e*

che queste ultime sono state coinvolte, peraltro con esito positivo, nella fase di attuazione del decreto attuativo previsto dalle disposizioni impugnate.

La Corte costituzionale, richiamata la propria giurisprudenza in tema di turismo-demanio marittimo, riafferma che la potestà legislativa concernente imposizione e riscossione dei canoni segue la titolarità del bene, mentre la Regione è competente per ciò che concerne la disciplina legislativa ed amministrativa dello stesso bene, che l'articolo 1, comma 251 attribuisce alle Regioni, poiché vi è espressa previsione di competenza regionale per l'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica, in osservanza del riparto di competenze costituzionalmente riconosciuto, per cui deve essere respinta l'impugnativa su tale disposizione.

La Corte accoglie parzialmente il rilievo di illegittimità costituzionale delle due altre disposizioni impugnate, in quanto l'intervento legislativo statale, così come delineato e finalizzato, pur essendo legittimo sostanzialmente, deve comunque essere preceduto da un non formalistico coinvolgimento della Regione, titolare in via esclusiva della materia, ma da una vera e propria partecipazione, che si concretizza in un'intesa preventiva e prevista legislativamente, non essendo sufficiente una successiva condivisione delle decisioni in sede di decreto attuativo, in quanto questo fatto non è di per sé sufficiente a garantire nel futuro l'osservanza di una fissazione non unilaterale da parte dello Stato, perciò dichiara l'illegittimità costituzionale dei commi 1227 e 1228 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, nella parte in cui non prevedono la preventiva intesa.